

OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COLLOCAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 emanata dal Ministro della Pubblica amministrazione contenente linee guida in materia di collocamento obbligatorio rileva che il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza per la tutela del diritto al lavoro delle categorie protette ce.

La direttiva n. 1/2019 emanata dal Ministro della Pubblica amministrazione in data 24 giugno 2019 contenente linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette affronta, al punto 4.2, il tema della trasparenza della pubblica amministrazione rilevando che “il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell’effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale”.

Nella direttiva si ricorda che il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” all’articolo 54 stabilisce qual è il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale e i bandi di concorso. In ragione poi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d’obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 39-quater – comma 2 prevede che, entro i successivi sessanta giorni dall’invio del prospetto informativo, le pubbliche amministrazioni devono trasmettere, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati a persone disabili iscritte nell’apposito elenco, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68/99.

Queste informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Le informazioni sono trasmesse anche alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità che, secondo l’art. 39-bis, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo n. 165/2001 può prevedere interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

La direttiva n. 1/2019 continua specificando ulteriormente che le amministrazioni dovranno indicare sui siti:

- la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie;
- il numero delle persone con disabilità da assumere in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge 68/1999;
- il numero delle persone con disabilità già reclutate a copertura della quota obbligatoria;
- le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria.

(11 luglio 2019)

Fonte: Superabile.it